



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

122ª Seduta pubblica – Lunedì 29 maggio 2017

Deliberazione legislativa n. 14

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” ”.
(Progetti di legge n. 14, 40 e 44)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il testo unificato del progetto di legge relativo a “*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*” elaborato dalla Seconda Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:

- progetto di legge n. 14: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Montagnoli, Calzavara, Michieletto, Possamai e Brescacin relativa a “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa”;
- progetto di legge n. 40: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Pigozzo, Moretti, Azzalin, Fracasso, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Zottis, Ferrari, Guarda e Dalla Libera relativa a “Norme per il recupero di suolo all’uso agricolo e ambientale per lo sviluppo sostenibile del Veneto”;
- progetto di legge n. 44: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Zorzato relativa a “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa”;

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Francesco CALZAVARA*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

il tema del contenimento del consumo del suolo trova spazio già tra le proposte legislative presentate in Consiglio regionale nella legislatura precedente, quando la crisi economico-finanziaria ed, in particolare, quella del mercato immobiliare, segnano la fine di un’epoca, inducendo una riflessione sullo stato di “salute” del nostro territorio ed, insieme, un ripensamento sugli obiettivi della pianificazione urbanistica.

All'incirca nello stesso periodo l'attenzione dell'Unione Europea si focalizza sulla necessità di implementare le politiche per la riduzione degli effetti derivanti dall'impermeabilizzazione del suolo naturale e sui danni prodotti da un'espansione insediativa urbana ad alto consumo di suolo (Strategia tematica per la protezione del suolo, UE 2006), attenzione che trova un importante riscontro nella "Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011)571)", documento nel quale si stabilisce che entro il 2020 le strategie dei paesi membri dovranno tenere conto delle ripercussioni dirette e indirette dell'uso del suolo e attivarsi per raggiungere l'obiettivo di incremento zero della quota netta di consumo del suolo entro il 2050. Obiettivo recepito e rafforzato dal Parlamento Europeo con l'approvazione nel 2013 del "Settimo Programma di Azione Ambientale" che istituisce un quadro generale per tutte le politiche dell'UE a favore dell'ambiente, in linea con la strategia "Europa 2020", che tra le priorità pone la crescita sostenibile, includendo quale iniziativa preminente l'impiego efficiente delle risorse. Da qui, a livello nazionale la presentazione tra il 2013 e il 2014 di diversi progetti di legge, alcuni dei quali, approvati alla Camera sono ora all'esame del Senato.

Che il suolo rappresenti una risorsa limitata e non rinnovabile, di importanza fondamentale per gli equilibri ambientali, la salvaguardia della salute, la produzione agricola, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico sembra, dunque, riconosciuto e condiviso, non solo dalla comunità scientifica e dalle associazioni ambientaliste ma anche a vari livelli di cittadinanza e di governo.

A partire dal Programma regionale di sviluppo (PRS) approvato con legge regionale n. 5 del 2007, il Veneto prende consapevolezza che una corretta gestione del territorio costituisce un elemento fondamentale nelle politiche regionali per garantire uno sviluppo economico e sociale equilibrato; leggiamo infatti, al paragrafo "La ricomposizione del Territorio": "Che il territorio sia una risorsa nella accezione economica del termine - ovvero un "bene scarso" - è un dato assodato, soprattutto in un contesto a forte urbanizzazione quale quello del Veneto. Parimenti, a fronte dell'accentuarsi di situazioni di crisi dovute a fenomeni di congestione, è ormai diffusa la consapevolezza che si debba ricorrere a forme innovative di gestione dello stesso.

Nella sua storia recente il Veneto ha conosciuto fenomeni evolutivi del quadro sociale, economico e territoriale estremamente dinamici e tali da restituire uno scenario radicalmente mutato rispetto alla situazione di partenza. In un quadro complessivo che ha visto la crescita dell'intera Regione, sono stati soprattutto la popolazione agricola e lo spazio rurale i protagonisti e il teatro di un processo di sviluppo industriale e terziario impetuoso che ha conquistato, in pochi anni, ogni parte del territorio regionale. Sono emersi tuttavia alcuni rilevanti limiti strutturali che riducono drasticamente le possibilità di una crescita ulteriore con i ritmi e nelle forme fin qui conosciuti. (..omissis..)

In realtà la crisi non è affatto addebitatale soltanto al ritardo accumulato in ordine all'adeguamento infrastrutturale della Regione, ma piuttosto come l'esito complessivo di un modello insediativo che inesorabilmente ha consumato la rete esistente in tutte le sue dimensioni e possibilità e, con essa, ha intaccato ed eroso molte delle risorse territoriali della Regione.

L'urbanizzazione "con continuità" è il risultato di una domanda crescente di spazio, connaturata ad un incremento di attività e fabbisogni per i diversi soggetti (le imprese e le famiglie). Domanda e offerta di territorio (intesa quest'ultima soprattutto in termini di previsioni urbanistiche) in molti casi tendono a non incontrarsi provocando distorsioni che non possono che essere attribuite ad una limitata capacità di recepire e orientare le richieste di suolo necessarie alla vitalità produttiva del

sistema economico. Le aree metropolitane stesse, che appaiono oggi meno soggette ad una espansione incontrollata, hanno in parte semplicemente trasferito all'esterno i loro processi di crescita.

Il modello diffuso, che caratterizza il sistema insediativo dell'area centrale veneta, ha pertanto generato situazioni complesse e avanzate di consumo di suolo, di illogica sottrazione di aree all'attività agricola e ambientale e di disordine insediativo, determinando in definitiva un'usura eccessiva delle risorse naturalistiche non riproducibili che, oltre a provocare come conseguenza uno scadimento del livello generale della vita nel territorio regionale, hanno messo in crisi l'efficacia stessa e la continuità del modello produttivo esistente.

La dimensione assunta da questi processi impone, oggi in modo inderogabile, di considerare il territorio una risorsa non riproducibile a cui vanno applicati i canoni di razionalità economica propri di queste condizioni. Il perseguire ancora processi di "spontaneismo" insediativo porterebbe, invece, in breve tempo, ad uno stato di congestione endemica e conflittualità permanente fra usi diversi con costi notevoli per il sistema economico e sociale.

Preso atto delle difficoltà nella gestione di un territorio così destrutturato, le linee guida per il governo futuro promuovono un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali, ad una maggiore partecipazione dei cittadini al governo del territorio, alla necessità di una più efficace cooperazione tra i diversi livelli e soggetti istituzionali e ad una concreta programmazione degli interventi." (P.R.S., Capitolo 2, paragrafo "La ricomposizione del Territorio")

Coerentemente, e più di recente, troviamo un preciso riferimento alla necessità di svolgere delle politiche attive in materia di consumo di suolo, nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza regionale 2017-2019 (DEFR), approvata in Consiglio regionale nel dicembre dell'anno scorso. Qui, tra gli obiettivi strategici della Missione 8, figura al primo posto proprio la necessità di promuovere una programmazione dell'uso del suolo più razionale e una sua progressiva riduzione per finalità insediative e infrastrutturali: "Il suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, rappresenta un patrimonio collettivo da tutelare per le generazioni future e deve perciò essere utilizzato in modo intelligente e razionale quale fattore di sviluppo sia economico che sociale e culturale, evitando sprechi, sottoutilizzi, o utilizzi impropri. Contemporaneamente è altrettanto prioritario valorizzare il suolo libero e quello agricolo per le loro specificità ed utilità intrinseca, ai fini della salvaguardia della biodiversità, del paesaggio, dei valori eco sistemici e delle produzioni agricole di qualità. Questi obiettivi verranno perseguiti dalla Regione attraverso la messa a punto di strumenti normativi e amministrativi, di monitoraggio e di controllo finalizzati a contenere i processi di espansione insediativa e a promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree già urbanizzate, degradate, dismesse o sottoutilizzate da riqualificare.".

La necessità della politica di governo del territorio prefigurata dal PRS trova conferma nei dati dell'ultimo rapporto ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 2016) che negli anni 2015-2016, indica il Veneto tra le tre regioni che in Italia hanno superato il 10% di suolo consumato e con il valore percentuale più elevato dopo la Lombardia. Lo stesso rapporto ISPRA, inoltre, introduce nuove considerazioni sull'impatto della crescita della copertura artificiale del suolo, mettendo il luce, in particolare, quelli che sono definiti i costi occulti che, pur non sempre immediatamente percepiti, sono stimati intorno ai 55 mila euro all'anno per ogni ettaro di terreno consumato: questi si articolano a seconda del servizio ecosistemico che il

suolo non può più fornire per via della trasformazione subita: si va dalla produzione agricola (oltre 400 milioni di euro), allo stoccaggio del carbonio (circa 150 milioni), dalla protezione dall'erosione (oltre 120 milioni), ai danni provocati dalla mancata infiltrazione dell'acqua (quasi 100 milioni) e dall'assenza di impollinatori (quasi 3 milioni). Solo per la regolazione del microclima urbano (ad un aumento di 20 ettari per km² di suolo consumato corrisponde un aumento di 0.6 °C della temperatura superficiale) è stato stimato un costo che si aggira intorno ai 10 milioni all'anno.

Affrontare il tema del consumo del suolo pare, dunque, un problema non più eludibile e da questa premessa hanno preso avvio i lavori della Seconda Commissione e l'esame dei tre progetti di legge presentati in materia: il n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa", il n. 40 "Norme per il recupero di suolo all'uso agricolo e ambientale per lo sviluppo sostenibile del Veneto" e il n. 44 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa", di cui la proposta legislativa oggi all'esame del Consiglio rappresenta il testo unificato. Si tratta di un testo che arriva a conclusione di un lungo lavoro istruttorio e di confronto della Seconda Commissione consiliare, sia al suo interno che con tutti i soggetti portatori di interesse, dalle associazioni ambientaliste, agli agricoltori, ai costruttori edili, alle altre categorie interessate, con i quali sono stati svolti, a più riprese, incontri e formali audizioni.

Questo confronto con realtà molto diverse tra loro ha permesso di comprendere e attualizzare le specifiche esigenze legate al territorio: se da un lato la crisi economica, ed in particolare quella del mercato immobiliare, ha imposto di ripensare a nuove modalità per il rilancio del settore dell'edilizia, dall'altro la considerazione dei costi legati al consumo di suolo, in termini ambientali e sociali, primo fra tutti il depauperamento del territorio agricolo, ha reso necessario un ripensamento del modello fin qui perseguito, al fine di coniugare sviluppo e sostenibilità. Pertanto la proposta legislativa segna l'inizio di un nuovo percorso che, in vista dell'obiettivo comunitario nel 2050, mira, nel breve periodo, al contenimento del consumo di suolo, promuovendo da subito il passaggio dall'urbanistica dell'espansione, all'urbanistica della riqualificazione e della rigenerazione del tessuto insediativo esistente, dal consumo del suolo agricolo e naturale, al suo recupero e valorizzazione, nella consapevolezza delle funzioni ecosistemiche che lo stesso garantisce e del suo essere una risorsa limitata e non rinnovabile.

Il testo si struttura in due parti: il Capo I riguarda precipuamente norme finalizzate al contenimento del consumo del suolo mentre il Capo II contiene le modifiche alla legge regionale sul governo del territorio (l.r. 11/2004) correlate alle scelte fatte nel Capo I. In particolare:

- l'articolo 1 contiene i principi generali cui la legge si ispira e che declina, assumendo il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola;
- l'articolo 2 si preoccupa di dare le definizioni fondamentali ai fini della nuova disciplina, in particolare la definizione di superficie naturale o di consumo di suolo, quest'ultimo configurato dal comma 1, lettera b), come "l'incremento annuale netto della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità

produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle già impermeabilizzate che sono ripristinate a superficie naturale e seminaturale”, oppure l’individuazione di cosa sono gli ambiti di urbanizzazione consolidata o gli ambiti urbani degradati o di rigenerazione, cui si riferiscono poi gli interventi disciplinati negli articoli successivi, e così via;

- l’articolo 3 indica il ruolo della regione nonché gli obiettivi e le finalità della pianificazione territoriale ed urbanistica con riferimento alla riduzione del consumo di suolo;

- l’articolo 4 detta le misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale compiti gestionali e attuativi di tali misure;

- gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano rispettivamente gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale, quelli di riqualificazione urbana e i programmi di rigenerazione urbana sostenibile che riguardano aree/situazioni come definite nell’articolo 2;

- l’articolo 9 istituisce un fondo regionale per finanziare alcuni tipi di spesa legata alla rigenerazione urbana sostenibile e alla demolizione;

- l’articolo 10 riguarda gli accordi di programma di interesse regionale che legittimano deroghe ai limiti posti al consumo di suolo;

- l’articolo 11 attiene le disposizioni finali, individuando gli interventi sempre consentiti dopo l’entrata in vigore della nuova legge;

- l’articolo 12 detta disposizioni transitorie, individuando la disciplina da applicarsi all’indomani dell’entrata in vigore della nuova legge, e nelle varie fasi, fino a quando la Giunta regionale non provvede a definire la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, ovvero fino a quando i comuni non adegueranno i propri strumenti urbanistici alle disposizioni regionali, ma anche quali sono i procedimenti in corso che sono fatti salvi all’entrata in vigore della nuova legge;

- l’articolo 13 contiene una clausola valutativa allo scopo di consentire una valutazione nel tempo sullo stato di attuazione della disciplina recata dalla nuova legge;

- l’articolo 14 è la norma che finanzia il fondo sulla rigenerazione urbana sostenibile e la demolizione di cui all’articolo 9;

- gli articoli da 15 a 25 (Capo II) riguardano modifiche alla l.r. 11/2004 correlate alle nuove disposizioni introdotte nel Capo I per il contenimento del consumo di suolo, mentre l’articolo 26 dispone in ordine alla loro entrata in vigore.

Sui progetti di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Calzavara e i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord; contrari il consigliere Zanoni-con delega del consigliere Fracasso- del Gruppo consiliare Partito Democratico, il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, il consigliere Bassi del Gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto ed il consigliere Guarda del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno PIGOZZO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a tredici anni dall’entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, ci troviamo oggi ad

affrontare un nuovo capitolo della storia dell'Urbanistica in Veneto che inciderà significativamente sul futuro della pianificazione territoriale e sugli assetti sociali, economici e culturali delle nostre comunità, a livello comunale, provinciale, metropolitano, regionale.

La proiezione al 2050 delle previsioni contenute nel presente Progetto di Legge, infatti, oltre ad essere un obiettivo fissato dall'Europa (e già in vigore in Paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Germania) e, a breve, anche dall'Italia con il DDL in corso di approvazione "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato", ci vede fortemente impegnati nel compito di far uscire da quest'Aula una Legge che dia risposte serie, concrete e rispettose in tema di utilizzo intelligente di suolo, di rigenerazione urbana, di tutela e di salvaguardia del paesaggio; una Legge, cioè, rispondente in primis alle aspettative e alle esigenze dei cittadini, sia di quelli attuali che di quelli che andranno a formare la futura società veneta.

Inspirandosi ai principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenuti negli articoli 9 e 117 della Costituzione e al principio dello sviluppo sostenibile dell'articolo 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, il nostro Statuto, all'articolo 8, sancisce che "Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni". Abbiamo quindi il dovere di rimanere fedeli a questi principi nell'approvare la nuova legge.

Il lasso di tempo intercorso dal 2004 ad oggi, ha visto susseguirsi una serie di interventi legislativi in materia, con modifiche e deroghe che hanno orientato le scelte pianificatorie secondo logiche quantitative, il più delle volte condizionate da spinte frenetiche di "sviluppo a tutti i costi" a scapito della qualità. Quei provvedimenti, alcuni anche recenti, pur ispirati a principi di tutela, salvaguardia, contenimento e regolamentazione dello sviluppo, nella maggior parte dei casi li hanno elusi, privilegiando invece quelle parti che incentivavano il consumo di suolo e l'espansione insediativa.

Oggi, per converso, si sta sviluppando una nuova consapevolezza nei confronti della tutela del territorio che chiede una profonda revisione del modello di sviluppo perseguito fino a questo momento: richiesta di cui noi dobbiamo essere fedeli e attenti interpreti. Su questo tema, anche alcune grandi organizzazioni di industriali e gli stessi costruttori edili, reclamano con cosciente realismo uno "stop" e una verifica sulla necessità di continuare a convertire ampie zone di territori agricoli ad usi industriali, urbani ed infrastrutturali.

Il consumo di suolo rappresenta in Italia un problema molto sentito e che, sempre più spesso, viene posto all'attenzione dell'opinione pubblica. La consistenza del fenomeno, infatti, valutata da studi specifici in base al parametro della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), è stimato intorno ai 100 ettari al giorno: un trend negativo e costante che, dagli anni '70 a oggi, ha fatto registrare complessivamente la perdita di 5 milioni di ettari di terreno agricolo. Le cause di questa continua diminuzione di SAU sono imputabili a due principali fattori: l'abbandono delle terre coltivabili e l'aumento delle aree edificate. Oggi sappiamo che il Veneto si trova ai primi posti della classifica di consumo di suolo poiché ha raggiunto la percentuale rilevante del 12,9%, contro una media nazionale del 7,6% e quella europea del 4,1%. Tale situazione associata a fenomeni di impermeabilizzazione spinta delle aree, a lungo andare sta producendo con frequenza crescente seri e a volte irrimediabili guasti al territorio e all'ambiente.

Ed è proprio su queste due criticità che vogliamo porre le basi della nostra riflessione, sostenendo che, dopo le esperienze delle precedenti leggi in materia, dalla

l.r. 40/80 fino alla l.r. 11/2004 passando per le leggi regionali. 24/85 e 61/85 che hanno costituito l'architrave della pianificazione in Veneto, è giunto il momento di attuare in modo deciso ed urgente una inversione di tendenza: fermare il consumo di suolo e restituire spazi all'uso agricolo e alle funzioni ambientali e paesaggistiche.

Il presente progetto di legge, se da un lato muove dalla volontà di invertire tendenze progressive ed incontrollate di consumo del suolo, dall'altro si presenta in tutta evidenza come una proposta eccessivamente gravata da deroghe ed eccezioni, troppo permeabile ad interpretazioni contrastanti che ne vanificano l'efficacia. Il tutto assomiglia più ad una dichiarazione d'intenti che ad un vero Progetto normativo in grado di contrastare le reali cause del consumo di suolo. Mentre istituisce nuovi strumenti e nuove pratiche per riqualificare e rigenerare ambiti degradati in relazione alla fragilità e preziosità del nostro territorio, nella realtà consente ancora le vecchie pratiche nel consumo del suolo.

Ed, infine, va assolutamente riequilibrato il ruolo della Giunta assegnando al Consiglio un compito di indirizzo più stringente, legato a sua volta all'obiettivo del provvedimento legislativo in discussione.

Fatte queste premesse è quindi necessario, a nostro avviso, intervenire sul testo al fine di renderlo più coerente all'obiettivo primario, eliminando nel contempo quelle storture che minano l'applicabilità futura e l'efficacia della Legge stessa.

In particolare riteniamo indispensabile rivedere alcuni articoli con una manovra emendativa volta principalmente a:

- rendere più esplicito il primario obiettivo della Legge e cioè il conseguimento del consumo zero di suolo al 2050 (Art. 1);*
- precisare le definizioni di "superficie agricola" e "consumo del suolo agricolo" introducendo altresì il "ruolo collaborativo" degli imprenditori agricoli nella tutela dell'ambiente (Art. 2);*
- inserire il concetto di "potenziamento idraulico" del territorio, ad integrazione del concetto di "Invarianza idraulica", considerate le mutate condizioni climatiche degli ultimi anni e le conseguenti criticità di tutela idraulica (Art. 3 e altri);*
- stabilire in maniera chiara secondo parametri certi la reale "riduzione progressiva vincolante" del consumo di suolo in coerenza con l'obiettivo europeo di azzeramento al 2050 e con quanto previsto dal DDL nazionale in corso di approvazione (Art. 4);*
- potenziare il ruolo di indirizzo del Consiglio regionale e delle Commissioni nei confronti della Giunta regionale per la fase applicativa della Legge, indicando parametri analitici definiti e univoci, riferiti ad ambiti sovracomunali omogenei corrispondenti alla classificazione adottata dal PTRC nel 2013 (Art. 4);*
- regolamentare in maniera più adeguata il nodo del riuso e recupero del patrimonio immobiliare esistente, la temporaneità, le misure incentivanti, il ruolo degli agricoltori (Artt. 5-8);*
- agevolare gli interventi di recupero nei piccoli comuni assegnando loro una priorità nel riparto del fondo (Art. 9);*
- prevedere nei casi di accordi di programma (del combinato disposto di cui all'articolo 32, l.r. 35/2001 e articolo 6, l.r. 11/2010) che prevedono interventi in deroga al consumo del suolo, che ciò sia possibile solo in presenza di un contestuale intervento a compensazione che recupera suolo in modo che il saldo sia a consumo zero (Art. 10);*
- precisare in modo chiaro quali siano nella fase transitoria le possibilità di intervento sul territorio, limitando le deroghe contenute nel progetto di legge che rischiano di vanificarne pesantemente l'efficacia (Art. 11 e 12);*

- assegnare maggiori risorse finanziarie come incentivo per l'attuazione della legge (Art. 14).

Tralasciando altri aspetti puntuali di minore rilevanza, confido nella vostra attenzione e sensibilità, ritenendo che, se l'Aula sarà disponibile al confronto accogliendo queste modifiche prioritarie, potremo rimediare ai punti di contraddizione evidenziati e trovare una soluzione coerente con gli obiettivi e positiva per il futuro del territorio del Veneto.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il progetto di legge composto di n. 29 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 28
Astenuti	n. 17

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 14

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 27
Astenuti	n. 13

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 6
Astenuti	n. 14

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 9
Astenuti	n. 8

Art. 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 7
Astenuti	n. 12

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 28
Astenuti	n. 17

Art. 8

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 40
Astenuti	n. 2

Art. 9

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 16

Art. 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 6
Astenuti	n. 12

Art. 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 12
Astenuti	n. 2

Art. 12

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 4

Art. 13

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 16
Astenuti	n. 2

Art. 14

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 15

Art. 15

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 11

Art. 16

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 12
Astenuti	n. 6

Art. 17

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 23
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 11

Art. 18

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 23
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 14

Art. 19

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 24
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 13

Art. 20

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 5

Art. 21

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 24
Voti contrari	n. 10
Astenuti	n. 7

Art. 22

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 13

Art. 23

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 14
Astenuti	n. 4

Art. 24

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 4

Art. 25

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 5

Art. 26

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 6
Astenuti	n. 10

Art. 27

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 5
Astenuti	n. 11

Art. 28

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 15

Art. 29

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 1

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”

CAPO I - Contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa

Art. 1 - Principi generali.

1. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.

2. Il presente Capo detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

- a) superficie naturale e seminaturale: tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all'attività agricola;
- b) superficie agricola: i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate;
- c) consumo di suolo: l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale;
- d) impermeabilizzazione del suolo: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, impedendo alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera; tale cambiamento si verifica principalmente attraverso interventi di urbanizzazione, ma anche nel caso di compattazione del suolo dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature;

e) ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

f) opere incongrue o elementi di degrado: gli edifici e gli altri manufatti, assoggettabili agli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all'articolo 5, che per caratteristiche localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche od estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza;

g) ambiti urbani degradati: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, assoggettabili agli interventi di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6, contraddistinti da una o più delle seguenti caratteristiche:

1) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

2) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado o assenza degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture non utilizzate o non compatibili, sotto il profilo morfologico, paesaggistico o funzionale, con il contesto urbano in cui ricadono;

3) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione;

4) degrado ambientale: riferito a condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore;

h) ambiti urbani di rigenerazione: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi; tali ambiti sono assoggettabili ai programmi di rigenerazione urbana sostenibile, di cui all'articolo 7, finalizzati:

1) alla sostenibilità ecologica e all'incremento della biodiversità in ambiente urbano;

2) al contenimento del consumo di suolo;

3) alla riduzione dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

4) all'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, alla qualità degli spazi pubblici, alla compresenza e all'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con

disabilità;

5) al soddisfacimento della domanda abitativa e alla coesione sociale, mediante la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;

6) all'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, pedonale e ciclabile con il tessuto urbano e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

7) alla partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento;

8) all'innovazione e sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico;

9) allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione, alla sicurezza sociale ed al superamento delle disuguaglianze sociali;

i) mitigazione: misure volte a mantenere le funzioni eco-sistemiche del suolo e a ridurre gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull'ambiente e sul benessere umano;

l) compensazione ecologica: interventi volti al ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, quali la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo o gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi";

m) invarianza idraulica: il principio secondo il quale la trasformazione di un'area non deve provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa;

n) potenziamento idraulico: misure volte ad effettuare tutti gli interventi preventivi sui corpi idrici superficiali indirizzati alla protezione dell'ambiente e delle persone in ragione dei radicali cambiamenti climatici.

Art. 3 - Obiettivi e finalità.

1. La Regione in attuazione dei principi di cui all'articolo 1:

a) promuove la collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia di cui al presente Capo;

b) stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per programmare, limitare e controllare l'uso del suolo a fini insediativi ed infrastrutturali, per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

c) disciplina l'acquisizione, l'elaborazione, la condivisione e l'aggiornamento di tutti i dati utili per il buon governo del territorio regionale, anche promuovendo la più ampia collaborazione con l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, istituita con legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito con decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) propone iniziative volte a promuovere concorsi di idee, reperire risorse finanziarie e favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di assumere nella pianificazione proposte di riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile di rilevante interesse pubblico e di supportare l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse

anche pubblico in tempi prevedibili e certi, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l'obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione, assicurando adeguati standard urbanistici, nonché il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.

3. Sono obiettivi delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione:

- a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;
- b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;
- c) promuovere e favorire l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano;
- d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica e valutandone, ove necessario, il potenziamento idraulico e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli e forestali; nonché disciplinando l'eventuale riutilizzo, totale o parziale, della volumetria o della superficie, dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione consolidata o in aree allo scopo individuate nel Piano degli interventi (PI), mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;
- e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;
- f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;
- g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati;
- h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico, come elemento culturale identitario del territorio veneto;
- i) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonché alla accessibilità da parte dei soggetti con disabilità;
- l) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione;

m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

Art. 4 - Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo.

1. Il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, anche sulla base del "Documento per la pianificazione paesaggistica" di cui all'Allegato B3 della deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 10 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 3 maggio 2013, tenendo conto, sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni con le modalità e nei termini indicati al comma 5, dei seguenti aspetti:

1) delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" e di quelle relative ai comuni ad alta tensione abitativa;

2) delle caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche;

3) delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;

4) dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;

5) dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche;

6) dell'estensione del suolo già edificato, della consistenza delle aree e degli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati;

7) delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";

8) degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all'articolo 36, comma 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale";

b) i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione, nel rispetto delle specifiche finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), nonché gli strumenti e le procedure atti a garantire l'effettiva partecipazione degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'articolo 7;

c) le politiche, gli strumenti e le azioni positive per concorrere, in collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti pubblici, al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

d) le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi, tenendo conto di quanto previsto

dall'articolo 46, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 36 della medesima legge;

e) le procedure di verifica e monitoraggio, avvalendosi dell'attività dell'osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

f) i criteri di individuazione degli interventi pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 11 per i quali, mancando alternative alla loro localizzazione negli ambiti di urbanizzazione consolidata, non trovano applicazione le limitazioni di cui al presente Capo, fermo restando il loro assoggettamento ad idonee misure di mitigazione e ad interventi di compensazione ecologica;

g) l'articolazione, l'ambito di intervento, le modalità, i tempi di presentazione, i criteri di selezione delle domande e la relativa modulistica, del fondo regionale di cui all'articolo 10;

h) ogni altra indicazione anche metodologica ritenuta appropriata in funzione degli obiettivi perseguiti dal presente Capo.

3. Il provvedimento di cui al comma 2, lettera a), è adottato dalla Giunta regionale sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui all'articolo 16 dello Statuto; fino all'istituzione del CAL, tale parere è espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

4. Il decorso del termine di centottanta giorni di cui al comma 2 è sospeso per l'acquisizione dei pareri della competente commissione consiliare e del CAL di cui al comma 3, entrambi da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, decorsi i quali si prescinde dai pareri.

5. Le informazioni territoriali che i comuni trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi del comma 2, lettera a), sono rese nella scheda informativa di cui all'allegato A, che sarà trasmessa, tramite posta elettronica certificata, entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che i comuni restituiscono alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, nei comuni che non hanno provveduto si applicano, fino all'integrazione del suddetto provvedimento della Giunta regionale sulla base dei dati tardivamente trasmessi, le limitazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6.

6. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sottopone a revisione almeno quinquennale la quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi del comma 2, lettera a).

7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può modificare od integrare la scheda informativa di cui all'allegato A.

Art. 5 - Riqualificazione edilizia ed ambientale.

1. Rispondono alla finalità di cui al presente Capo:

a) la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;

b) il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità architettonica e paesaggistica; qualità delle caratteristiche

costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento della sicurezza sotto il profilo, statico e antisismico, idraulico e geologico, garantendo nella trasformazione dell'area l'invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico.

2. Fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI) di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere di cui al comma 1 e prevede misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione. Le demolizioni devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie.

3. Il suolo ripristinato all'uso naturale o seminaturale, con utilizzazione delle agevolazioni di cui al comma 2, è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni; il vincolo permane fino all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo.

Art. 6 - Riqualificazione urbana.

1. Gli interventi di riqualificazione urbana rispondono alla finalità del presente Capo e sono realizzati negli ambiti urbani degradati.

2. Fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI) individua il perimetro degli ambiti urbani degradati da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana e li disciplina in una apposita scheda, precisando: i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi della zona, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela e compensative, anche al fine di garantire l'invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella trasformazione del territorio.

3. Il PI può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione.

4. Gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati mediante:

- a) piani urbanistici attuativi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- b) comparti, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- c) permessi di costruire convenzionati, ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Art. 7 - Rigenerazione urbana sostenibile.

1. Sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b):

- a) il piano di assetto del territorio (PAT) individua gli ambiti urbani di rigenerazione assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile;

b) il piano degli interventi (PI), con apposita scheda, individua il perimetro dell'ambito assoggettato a un programma di rigenerazione urbana sostenibile dando gli indirizzi per la sua attuazione, ivi comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività improprie, le destinazioni d'uso incompatibili e le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di rigenerazione.

2. I progetti degli interventi per l'attuazione dei programmi di rigenerazione prevedono lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale, la pluralità di funzioni e la qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici.

3. A seguito della individuazione degli ambiti di cui al comma 1, i soggetti pubblici o privati aventi titolo presentano all'amministrazione comunale una proposta di programma di rigenerazione urbana sostenibile, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati nelle schede contenute nel PI. Il programma è corredato dalla seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima, eventualmente suddivise in singole fasi di attuazione, nelle quali siano evidenziati gli ambiti di intervento unitario, le eventuali misure compensative volte a garantire l'invarianza idraulica, valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella trasformazione del territorio, le deroghe allo strumento urbanistico generale eventualmente necessarie per l'attuazione degli interventi, fermo restando il rispetto del dimensionamento del PAT, nonché le modalità di impiego degli eventuali crediti edilizi riconosciuti per il trasferimento delle attività improprie;

b) la relazione tecnico-illustrativa, contenente la descrizione delle finalità specifiche del programma di rigenerazione e degli interventi preordinati al loro conseguimento, nonché l'indicazione dei tempi di attuazione, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di massima, che illustra costi e benefici attesi, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di realizzazione degli interventi previsti, alle fonti di finanziamento, alla sostenibilità economica dell'intero programma o delle singole fasi di attuazione;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati, delle forme di coordinamento, delle modalità di monitoraggio periodico dello stato di attuazione del programma.

4. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile sono promossi dai comuni, singoli o associati, e sono approvati, in quanto di interesse regionale, mediante accordo di programma ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010"; l'approvazione degli stessi costituisce presupposto per l'accesso al fondo regionale di cui all'articolo 10.

5. Nell'accordo di programma le parti pubbliche possono prevedere forme di cofinanziamento ed incentivi, inclusa la riduzione del contributo di costruzione.

6. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile hanno titolo preferenziale per l'attribuzione di finanziamenti regionali e per la partecipazione a bandi di finanziamento a regia regionale.

Art. 8 - Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.

1. Al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il comune può consentire l'uso temporaneo di volumi

dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricolo, con esclusione di ogni uso ricettivo.

2. I progetti di riuso mirano preferibilmente a sviluppare l'interazione tra la creatività, l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione, start up. In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso:

- a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all'impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini temporanei, servizi alla persona;
- b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici;
- c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco;
- d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani.

3. Il riuso temporaneo è consentito anche nel caso in cui l'uso richiesto sia diverso dal precedente o da quello previsto dallo strumento urbanistico, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due, dalla data di agibilità degli immobili oggetto di intervento.

4. Il comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, può autorizzare l'uso temporaneo di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione:

- a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica e delle norme igienico sanitarie e dell'ordine pubblico;
- b) gli utilizzi e le modalità d'uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità comporta la immediata sospensione della autorizzazione;
- c) il termine per l'utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque anni.

5. Il comune autorizza il riuso temporaneo previa presentazione di un progetto di riuso e la sottoscrizione di una convenzione approvata dal Consiglio comunale nella quale sono precisati:

- a) le condizioni per il rilascio degli immobili alla scadenza del termine fissato per l'utilizzo temporaneo;
- b) le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti;
- c) le eventuali misure di incentivazione, comprese quelle di natura contributiva, nel caso di immobili privati messi a disposizione del comune;
- d) le dotazioni territoriali e infrastrutturali minime necessarie e funzionali all'uso temporaneo ammesso, con particolare riferimento all'accesso viabilistico e ai parcheggi;
- e) le altre condizioni e modalità necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

6. I comuni pubblicano nel sito internet del comune l'elenco dei "Luoghi del Riuso", in cui sono riportate le aree e i volumi autorizzati al riuso temporaneo, con i progetti di riuso e le relative convenzioni, e lo trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 - Politiche per la qualità architettonica, edilizia ed ambientale, per la riqualificazione e per la rigenerazione.

1. La qualità architettonica si persegue mediante una progettazione che, recependo le esigenze di carattere funzionale, formale, paesaggistico, ambientale e sociale poste alla base dell'ideazione e della realizzazione dell'opera, garantisca l'armonico inserimento dell'intervento nel contesto urbano o extraurbano, contribuendo al miglioramento dei livelli di vivibilità, fruibilità, sicurezza, decoro e garantendone il mantenimento nel tempo.

2. La Giunta regionale:

- a) promuove la qualità edilizia e diffonde la conoscenza delle buone pratiche attraverso il sito istituzionale della Regione e con iniziative specifiche, avvalendosi della collaborazione e del contributo attivo di università, enti di studio e centri di ricerca, associazioni professionali, imprenditoriali e culturali;
- b) incentiva la promozione dell'edilizia sostenibile di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile";
- c) promuove ed attiva concorsi di idee e laboratori di progettazione, in collaborazione con i soggetti qualificati di cui alla lettera a);
- d) definisce parametri di eco-sostenibilità degli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile, con particolare riguardo al risparmio energetico degli edifici, alla riduzione delle superfici impermeabili, al potenziamento ed all'efficientamento delle reti tecnologiche, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- e) incentiva l'elaborazione di una pianificazione volta alla diffusione e all'applicazione delle buone pratiche per la valorizzazione del verde urbano e, in generale, degli spazi urbani aperti, pubblici e privati, nonché per la realizzazione di boschi cittadini;
- f) riconosce ai piani ed ai progetti che abbiano contenuti particolarmente qualificanti ed innovativi per qualità edilizia ed ambientale la possibilità di fregiarsi dello stemma e del logo della Regione di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e valorizza tale riconoscimento fra i criteri per l'assegnazione di eventuali finanziamenti, premi e incentivi, regionali o a regia regionale, nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale, dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile e della progettazione.

3. Ai comuni, che prevedono azioni per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile nonché di interventi volti a favorire l'insediamento di attività agricola urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o, comunque, non più sfruttati ai fini agricoli, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali in materia di governo del territorio. Il medesimo ordine di priorità è riconosciuto anche a soggetti privati che effettuano interventi di recupero di edifici e di infrastrutture nei nuclei insediativi in zona agricola, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di opere incongrue o di altri fabbricati rurali abbandonati.

4. I comuni per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 3 possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Art. 10 - Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.

1. È istituito un fondo regionale per:

- a) il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati di cui all'articolo 7;
- b) il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'articolo 7;
- c) il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

2. Il fondo è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale previsto all'articolo 4, comma 2, lettera g); al fondo possono accedere enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati.

3. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, i criteri di riparto del fondo.

Art. 11 - Accordi di programma per interventi di interesse regionale.

1. Gli accordi di programma approvati ai sensi del combinato disposto di cui dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n.11, possono consentire una deroga ai limiti di consumo di suolo qualora conseguano ad interventi che non sia possibile localizzare all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), sentita la competente Commissione consiliare, ne abbia riconosciuto l'interesse regionale alla trasformazione urbanistico-edilizia.

2. La deroga prevista al comma 1 va motivata in funzione dei limiti strettamente necessari per il buon esito dell'intervento e prevede adeguate misure di mitigazione e interventi di compensazione ecologica degli effetti del superamento dei limiti di consumo di suolo.

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
- e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;

h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

Art. 13 - Disposizioni transitorie.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

a) non è consentito consumo di suolo;

b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.

2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.

3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).

4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:

a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;

b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.

5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:

a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.

6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo.

7. I piani di assetto del territorio (PAT) già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge possono concludere il procedimento di formazione del piano secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.

8. Qualora il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.

9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.

10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

11. Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

13. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

14. Nei comuni non dotati di PAT si applica l'articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e il termine quinquennale di decadenza decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 - Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

Art. 15 - Clausola valutativa.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del presente Capo, indicando in particolare:

- a) i programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati ai sensi dell'articolo 7 e gli eventuali finanziamenti del fondo regionale di cui all'articolo 10;
- b) gli accordi di programma per interventi di interesse regionale approvati ai sensi dell'articolo 11;
- c) gli interventi di demolizione finanziati dal fondo regionale di cui all'articolo 10;
- d) il numero dei comuni che hanno previsto nel PI le misure e gli interventi finalizzati alla riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all'articolo 5;
- e) gli ambiti urbani degradati e le relative schede individuati ai sensi dell'articolo 6, suddivisi per comuni;
- f) i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 5 e 6, suddivisi per comuni;
- g) il numero dei comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 13, comma 10;
- h) una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie naturale e seminaturale, con particolare riferimento a quella agricola, recuperata o ripristinata a seguito degli interventi previsti dal presente Capo;
- i) i piani e i progetti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f), che si sono fregiati dello stemma e del logo della Regione.

Art. 16 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" Titolo 1 "Spese correnti".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

CAPO II - Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e relative disposizioni transitorie applicative

Art. 17 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

"2. L'osservatorio, in collaborazione con gli enti locali, raccoglie, gestisce ed elabora le informazioni e i dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 10, ne promuove la conoscenza e la diffusione, verifica il costante aggiornamento delle banche dati territoriali, collabora con gli enti e le strutture locali competenti per

l'elaborazione delle politiche urbanistiche e territoriali. A tali fini l'osservatorio promuove la più ampia collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e con l'ARPAV."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'osservatorio redige una relazione annuale sullo stato del consumo di suolo, nei suoi diversi aspetti quantitativi e qualitativi, sui processi trasformazione territoriale in atto più rilevanti, sull'entità del patrimonio edilizio dismesso, inutilizzato e sottoutilizzato e sulle aree degradate inutilizzate e sottoutilizzate su cui prioritariamente intervenire con programmi di rigenerazione urbana sostenibile. L'osservatorio fornisce, inoltre, alla Giunta regionale i dati necessari per l'attuazione delle misure e delle disposizioni regionali finalizzate a contenere il consumo di suolo e a promuovere i processi di rigenerazione urbana sostenibile."

Art. 18 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1 Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro attuazione, anche mediante la rilevazione sistematica di indicatori appositamente individuati. A tal fine:

- a) definisce le tipologie, i parametri di valutazione e i valori di riferimento degli indicatori;*
- b) conclude specifici protocolli d'intesa con gli enti locali definendo le modalità di interscambio dei dati e le forme di integrazione delle reti e dei sistemi informativi."*

Art. 19 - Modifica dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Il comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

"1. L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera f), per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo 8."

Art. 20 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituita:

"f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;"

2. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituita:

"k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d'uso e per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il

pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;”.

3. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“r bis) indica, anche in relazione agli effetti di cui all’articolo 48, comma 5 bis, quali contenuti del piano regolatore generale sono confermati in quanto compatibili con il PAT; tale compatibilità è valutata, in particolare, con riferimento ai contenuti localizzativi, normativi e alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dal piano regolatore generale medesimo.”.

Art. 21 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“c bis) l’osservanza del limite quantitativo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f).”.

Art. 22 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“4. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), il comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di cui al comma 5, lettera a).”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:

a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;

b) all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse.”.

Art. 23 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.”.

3. Dopo il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”.

Art. 24 - Modifica dell’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo di suolo, nel valutare le proposte di cui al comma 2, il comune assicura in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati.”.

Art. 25 - Modifica dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole *“riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica,”* sono aggiunte le parole *“energetica, idraulica”*.

2. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“3. La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale di cui al comma 1, e gli interventi di riordino delle zone agricole di cui al comma 5 bis, determinano un credito edilizio.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“4. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all’articolo 17, comma 5, lettera e), e sono liberamente commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, mediante l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati, ovvero di previsioni edificatorie localizzate, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, ovvero delle compensazioni di cui all’articolo 37, nel rispetto dei parametri e dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera k).”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli interventi di riordino della zona agricola sono finalizzati alla riqualificazione dell’edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla restituzione all’uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi. Il piano regolatore comunale individua, nel rispetto dei limiti definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), gli ambiti e le aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente comma, preferibilmente all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata di cui all’articolo 13, comma 1, lettera o), nonché le modalità di riconoscimento del credito edilizio. Sono in ogni caso tutelate e valorizzate le testimonianze del territorio agricolo ed incentivati la loro conservazione e il loro recupero ai fini della promozione del turismo rurale.”.

Art. 26 - Modifica dell’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Dopo la lettera i) del comma 6 dell’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“i bis) la promozione della formazione dei Parchi agro-paesaggistici-sovracomunali, per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, del paesaggio e delle attività agricole, anche con la partecipazione dei produttori locali e degli abitanti delle aree interessate. I parchi hanno le seguenti finalità:

- 1) l’arresto della dispersione insediativa e il conseguente contenimento del consumo di suolo;*
- 2) la formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la salvaguardia della biodiversità;*
- 3) la progressiva riconversione dell’agricoltura verso la multiproductività, favorendo la sicurezza alimentare, le filiere corte, l’agricoltura biologica e quella che recupera le tradizioni locali e che preserva la biodiversità;*
- 4) il ritorno alla terra con il recupero dei terreni abbandonati o sottoutilizzati e la creazione di nuove economie connesse all’agricoltura;*
- 5) la tutela dei beni storici e culturali presenti nel territorio rurale, lo sviluppo dei valori paesaggistici e della qualità dell’abitare, la diffusione dei principi della bioarchitettura, la creazione di itinerari culturali;*
- 6) la bellezza e il decoro del paesaggio.”.*

Art. 27 - Modifica dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“g bis) la metodologia per la definizione dei bilanci energetici in ambito comunale ed intercomunale e i sussidi operativi per la messa a punto delle misure e delle azioni di governo del territorio finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli insediamenti, al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e delle strutture pubbliche e private, alla razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di energia in ambito urbano, in accordo con il piano energetico regionale e con le disposizioni statali e regionali in materia.”.

Art. 28 - Disposizioni transitorie per l’applicazione delle modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Le disposizioni di novellazione recate dall’articolo 20, comma 1, dall’articolo 21, comma 1, dall’articolo 22, comma 2, con riferimento alla modifica relativa alla lettera a) del comma 4 bis, e dall’articolo 25, comma 4, si applicano successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) e nei comuni interessati dal provvedimento medesimo.

Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione del presente Capo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 4

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Maurizio Conte

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

CAPO I - Contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa.....	14
Art. 1 - Principi generali.....	14
Art. 2 - Definizioni.....	14
Art. 3 - Obiettivi e finalità.....	16
Art. 4 - Misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo.....	18
Art. 5 - Riqualificazione edilizia ed ambientale.....	19
Art. 6 - Riqualificazione urbana.....	20
Art. 7 - Rigenerazione urbana sostenibile.....	20
Art. 8 - Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.....	21
Art. 9 - Politiche per la qualità architettonica, edilizia ed ambientale, per la riqualificazione e per la rigenerazione.....	23
Art. 10 - Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.....	23
Art. 11 - Accordi di programma per interventi di interesse regionale.....	24
Art. 12 - Disposizioni finali.....	24
Art. 13 - Disposizioni transitorie.....	25
Art. 14 - Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.....	26
Art. 15 - Clausola valutativa.....	27
Art. 16 - Norma finanziaria.....	27
CAPO II - Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e relative disposizioni transitorie applicative	27
Art. 17 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	27
Art. 18 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	28
Art. 19 - Modifica dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	28
Art. 20 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	28
Art. 21 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	29
Art. 22 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	29
Art. 23 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	29
Art. 24 - Modifica dell'articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	30
Art. 25 - Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	30
Art. 26 - Modifica dell'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	31
Art. 27 - Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	31

Art. 28 - Disposizioni transitorie per l'applicazione delle modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".	32
Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.	32



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 “NORME
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”**

**Allegato A**

Scheda Informativa (art. 4, comma 5)

Codice ISTAT Comune

Comune

#N/D

Provincia

#N/D

Superficie Territoriale mq

#N/D

Comune dotato di PAT

Popolazione

n.

abitanti al

Comune ad Alta Tensione Abitativa

#N/D

Zona altimetrica

#N/D

(C=Collina, P=Pianura, M=Montagna)

Classe sismica

#N/D

Comune litoraneo

#N/D

Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente

Superficie Territoriale prevista ⁽¹⁾	Destinazione residenziale	mq	
	Destinazione produttiva ^(a)	mq	
Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso (*)	Destinazione residenziale	mq	
	Destinazione produttiva ^(a)	mq	

^(a) industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, ecc.

Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 - Varianti Verdi (*)	mq	
Altre superfici oggetto di.... (*)	mq	
Aree dismesse (*)	mq	

(1) La superficie è quella stimata in funzione dell'indice medio per singola ATO. Per i comuni non dotati di PAT i dati si riferiscono al PRG vigente.

Allegati

elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 con evidenziati gli ambiti di cui all'asterisco (*)

altro

Compilato da:

Qualifica:

Data:

Timbro e Firma

I campi evidenziati nel seguente colore vanno compilati a cura del Comune nel foglio di calcolo (file .xls) disponibile insieme alle relative istruzioni nel seguente indirizzo internet:

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati>

Banca Dati della Copertura del Suolo del Veneto - 2012
Dati relativi al comune di riferimento resi a solo scopo informativo

Classe 1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE		
1.1 Tessuto Urbano	mq	#N/D
1.2 Aree industriali, commerciali e infrastrutturali	mq	#N/D
1.3 Zone estrattive, discariche, cantieri, aree in costruzione o in attesa di una destinazione d'uso	mq	#N/D
1.4 Aree verdi artificiali non agricole	mq	#N/D
Totale	mq	#N/D
Classi 2 - 3 - 4 - 5 TERRITORI AGRICOLI, BOSCATI, SEMINATURALI, ECC.		
2. Territori agricoli	mq	#N/D
3. Territori boscati e aree seminaturali	mq	#N/D
4. Ambiente umido	mq	#N/D
5. Ambiente delle acque	mq	#N/D
Totale	mq	#N/D